Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno LXVII — **Roma — Giovedì, 16 settembre 1926** — **Numero 216**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A Boffi.* — Ancona: *G Fogola.* — Aquila: *F Agnelli* — Arezzo: *A Pellegrini* — Ascoli Piceno: (*) — Avellino *C. Leprino* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S Benetta* — Benevento: *E Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A L I* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L Trevisini* — Brescia: *E Castoldi* — Cagliari: *R. Carta Raspi.* — Caltanissetta: *P Milia Russo* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni* — Caserta: *Ditta F Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta; Società Edit. Internazionale* — Catanzaro: *V Scaglione* — Chieti: *F Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogni.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini* — Firenze: *Armando Rossini* — Fiume: *Libreria « Dante Alighieri » di G Dolcetti.* — Foggia: *G Pilone* — Forlì: *G Archetti* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale* — Girgenti: *L. Bianchetta* — Grosseto: *F Signorelli* — Imperia: *S Benedusi* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S Belforte e C* — Macerata: *Libreria Editrice P M Ricci* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Messina: *G Principato* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria, Società Editrice Internazionale* — Modena: *G T Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves, R Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio* — Padova: *A Draghi.* — Palermo: *O Fiorenza* — Parma: *D Viannini.* — Pavia: *Succ Bruni Marelli* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O Semprucci.* — Piacenza: *V Porta* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E Schmidt* — Potenza: (*) — Ravenna: *E Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R D'Angelo* — Reggio Emilia. *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A Signorelli* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno *P Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi* — Sassari: *G. Ledda* — Siena: *Libreria San Bernardino* — Siracusa: *G Greco* — Sondrio: *F Zarucchi* — Spezia: *A Zaculti* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L d'Ignazio* — Torino: *F Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A.L.I.* — Trapani: *C Banci.* — Trento: *M Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli* — Udine: (*) — Venezia: *L Cappellin* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G Galla* — Zara: *E de Schönfeld* — Tripoli: *Libreria Fichera* — Bengasi: *Francesco Russo* — Asmara: *A A e F Cicero* — All'Estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E.N.I.T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana,* Rue du 4 septembre — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza — *NB* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1848.

REGIO DECRETO 13 agosto 1926, n. 1559.

Modificazioni ed aggiunte al regolamento sulle comunicazioni senza filo, approvato con R. decreto 10 luglio 1924, n. 1226.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge n. 1917 del 23 ottobre 1925, convertito in legge il 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924;

Visto il R. decreto-legge n. 520 del 23 aprile 1925, convertito in legge il 21 aprile 1926, n. 597;

Visto l'art. 56 del nuovo testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Riconosciuta la necessità di emanare le norme regolamentari per la esecuzione del R. decreto-legge n. 1917 del 23 ottobre 1925;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio di amministrazione per le poste e pei telegrafi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto coi Ministri per le colonie, per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il capo II del regolamento sulle comunicazioni senza filo approvato con R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924, è abrogato e sostituito con il capo II e III, annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — LANZA DI SCALEA — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1926.
Atti del Governo, registro 252, foglio 94. — COOP

Modificazioni ed aggiunte al regolamento sulle comunicazioni senza filo.

CAPO II.

DISPOSIZIONI SPECIALI PEI SERVIZI DI RADIOTELEGRAFIA E RADIOAUDIZIONE CIRCOLARE.

Stazioni trasmittenti.

Art. 21.

Per la concessione delle stazioni radiotelegrafiche adibite alla trasmissione o alla ricezione a mezzo di segnali telegrafici di notizie d'interesse generale e di carattere commerciale destinate al pubblico o a speciali abbonati (servizio di radiotelegrafia circolare) come per la concessione di stazioni trasmittenti radiotelefoniche destinate al servizio di radioaudizione circolare contemplate dall'art. 1 del R. decreto-legge n. 1917, del 23 ottobre 1925, valgono le norme stabilite dall'art. 3 all'art. 6 del capo I del presente regolamento.

Art. 22.

I servizi di radioaudizione circolare possono essere regionali e nazionali.

Il servizio regionale comprende più Provincie, quello nazionale è esteso a tutto il territorio del Regno e alle Colonie che l'Italia possiede nel bacino del Mediterraneo.

Il numero delle stazioni trasmittenti e ripetitrici dovrà essere tale da assicurare la regolare ricezione nelle varie regioni d'Italia e nelle Colonie italiane del Mediterraneo.

Art. 23.

La concessione dei servizi di radioaudizione circolare sia nazionale che regionale, è accordata dal Ministero delle comunicazioni alla ditta che accetta le condizioni che saranno stabilite nel bando di concorso e che offre le maggiori garanzie di capacità tecnica e finanziaria.

Art. 24.

Le notizie di carattere circolare predisposte dal concessionario per la diramazione dovranno ottenere il visto preventivo dell'autorità politica locale. A tale uopo, esclusivamente a spese del concessionario, un funzionario competente sarà distaccato presso la stazione trasmittente.

Non occorre il visto preventivo dell'autorità politica per la trasmissione delle suddette notizie allorquando queste siano fornite dall'agenzia che sarà all'uopo designata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il concessionario ha l'obbligo di tenere un registro sul quale dovrà essere presa nota di tutte le trasmissioni effettuate giornalmente.

Tale registro dovrà essere, a richiesta, esibito ai funzionari incaricati del controllo.

Art. 25.

Le stazioni trasmittenti adibite al servizio di radioaudizione circolare non possono trasmettere, all'infuori della pubblicità, notizie per conto di privati.

Il Ministero delle comunicazioni potrà, per scopi culturali, educativi o per altri fini sociali, autorizzare trasmissioni per conto di Comuni o di altri enti.

Nessun compenso spetterà alla società concessionaria dei servizi radioauditivi nel caso in cui le trasmissioni suddette dovessero effettuarsi nelle ore riservate alle comunicazioni gratuite per conto dello Stato di cui all'art. 1 del R. decreto-legge del 23 ottobre 1925, n. 1917.

Art. 26.

Gli orari delle comunicazioni gratuite di cui all'articolo precedente potranno, su richiesta del Ministero delle comunicazioni, essere opportunamente variati, compatibilmente con le esigenze del servizio ordinario di radioaudizione circolare. In caso di urgenza però dette comunicazioni gratuite potranno essere effettuate anche nelle ore stabilite per le diramazioni al pubblico.

Il tempo impiegato per queste trasmissioni urgenti sarà detratto dalle due ore stabilite per le comunicazioni governative.

Art. 27.

Il concessionario dei servizi radioauditivi circolari dovrà garantire un servizio regolare ed avrà l'obbligo di introdurre nelle stazioni trasmittenti concessegli i perfezionamenti necessari per mantenere in efficienza le stazioni stesse secondo i progressi della tecnica.

Qualora non sia ottemperato a quanto sopra l'Amministrazione postale telegrafica potrà, a seconda dei casi, infliggere al concessionario delle ammende ovvero procedere alla sospensione o alla revoca della concessione.

Le modalità relative alle suddette sanzioni saranno stabilite nel decreto di concessione.

Art. 28.

Qualora il concessionario di stazioni di radioaudizione circolare effettui corrispondenza privata per conto proprio o di terzi, trasmetta quotazioni di borsa non ufficiali, ovvero eseguisca trasmissioni di notizie false o tendenziose, le quali perturbino l'ordine pubblico o siano comunque dannose allo Stato o agli interessi di privati cittadini, potrà essere temporaneamente sospeso con decreto del Ministero delle comunicazioni dall'esercizio delle stazioni, e, nei casi più gravi, dichiarato decaduto dalla concessione stessa, senza pregiudizio delle penalità cui potrà andare incontro e dei risarcimenti cui possa essere eventualmente tenuto direttamente verso i terzi e verso l'Amministrazione concedente.

Art. 29.

La potenza e la lunghezza d'onda da assegnarsi a ciascuna stazione trasmittente destinata al servizio di radioaudizione circolare, saranno fissate nel decreto di concessione e potranno essere variate solo in seguito ad autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.

Licenze abbonamento per uso delle stazioni riceventi.

Art. 30.

Gli utenti privati di apparecchi destinati alla ricezione delle radiotrasmissioni circolari, nonchè i commercianti e rivenditori di apparecchi radio elettrici atti o adattabili alla ricezione devono pagare a mezzo degli uffici postali del Regno il diritto di licenza e la tariffa normale di abbonamento previsti dall'art. 7 del R. decreto-legge n. 1917 del 23 ottobre 1925.

Il diritto di licenza e la tariffa di abbonamento di cui sopra dovranno dai commercianti e rivenditori essere pagati subito per intero.

In caso di trasferimento gli utenti che hanno conseguito la licenza abbonamento pagando subito tutta la tassa annuale e che hanno stipulato speciali contratti di abbonamento con la società concessionaria dovranno comunicare sollecitamente a quest'ultima il nuovo indirizzo.

Per gli utenti con pagamento rateale la comunicazione suddetta dovrà invece essere fatta all'ufficio postale che provvede alla esazione delle quote di abbonamento mensili.

Art. 31.

La partecipazione al concessionario dei servizi radioauditivi circolari del rilascio di licenze abbonamenti e la notificazione delle mancate riscossioni mensili potranno dagli uffici postali essere effettuate senza francatura in via ordinaria rispettivamente con lettera o con cartolina a stampa, nel qual caso saranno sottoposte a carico del destinatario ad una tassa pari a quella che avrebbe dovuto essere pagata per la loro francatura.

Art. 32.

Per il servizio di riscossione delle tasse di licenza e delle tariffe di abbonamento l'Amministrazione postale telegrafica lascia a favore dei titolari degli uffici secondari e delle ricevitorie una quota di centesimi 60 sul diritto fisso di licenza nei casi di pagamento annuale immediato ed una quota di centesimi 40 sulla prima rata nel caso di pagamento rateale.

In questo ultimo caso ai titolari degli uffici secondari e delle ricevitorie non succursali viene inoltre corrisposto un compenso di centesimi 25 per ciascuna delle rate mensili riscosse dopo la prima.

All'agente di detti stabilimenti che effettua l'esazione a domicilio spetta per ogni riscossione la quota di centesimi 15. Se l'esazione è fatta dal ricevitore compete al medesimo anche la quota di centesimi 15.

Al portalettere degli uffici delle raccomandate nelle località sede di Direzione provinciale postale telegrafica e a quelli addetti ad uffici principali viene corrisposta la quota di centesimi 25 per ogni ricevuta effettivamente riscossa.

Art. 33.

Col rilascio delle licenze di esercizio delle stazioni riceventi lo Stato non assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi natura od entità che potessero determinarsi in confronto di chicchessia per l'impianto e l'esercizio o comunque per fatti derivanti dalle stazioni riceventi concesse.

Licenze per costruttori e commercianti.

Art. 34.

La domanda per ottenere la licenza di costruzione di apparecchi radioriceventi o di parti di essi soggetti a tassa è

da presentarsi al Ministero delle comunicazioni accompagnata dal certificato della Camera di commercio di cui all'articolo 4 del citato Regio decreto-legge e dalla bolletta dell'ufficio del registro comprovante il pagamento del canone annuo di L. 500.

Per la rinnovazione annuale occorre che la licenza sia sottoposta al visto del Ministero delle comunicazioni entro il mese della sua scadenza.

La domanda di rinnovazione deve essere corredata della ricevuta del pagamento del canone annuo di L. 500.

Col rilascio delle licenze per costruzione il Ministero delle comunicazioni non assume alcuna responsabilità per le eventuali infrazioni di brevetti nelle quali i costruttori potessero incorrere.

Art. 35.

La domanda di licenza di vendita di apparecchi radioelettrici o di parti di essi deve essere inoltrata al Ministero delle comunicazioni insieme con la bolletta dell'ufficio del registro attestante l'avvenuto pagamento della tassa annua di licenza di L. 100. Tale licenza è valida solo per l'anno in cui viene rilasciata. Per la sua rinnovazione occorre che essa venga trasmessa non oltre il mese della sua scadenza al Ministero delle comunicazioni unitamente alla domanda e alla ricevuta della tassa annuale.

La licenza per la vendita e la licenza abbonamento di cui al precedente art. 31 sono obbligatorie per ogni magazzino di vendita al pubblico anche quando si tratti di magazzini appartenenti a ditte munite di licenza per la costruzione.

Perciò nel chiedere la licenza di vendita o la sua rinnovazione i commercianti di apparecchi atti o adattabili alla ricezione dovranno indicare il numero progressivo della licenza abbonamento nonchè quello della Provincia in cui la medesima è stata rilasciata.

Art. 36.

Nelle domande di cui agli articoli 34 e 35 dovranno essere indicati il domicilio del richiedente, l'ubicazione degli stabilimenti di produzione o dei locali di vendita o di deposito e dovrà dichiararsi se la vendita viene fatta in grosso o al minuto.

Art. 37.

I commercianti di cui all'art. 35 dovranno tenere esposta al pubblico una targa sormontata dallo stemma Reale con la scritta « Radiotelefonia - Negozio autorizzato ».

Art. 38.

Ai fini delle licenze di cui agli articoli 34 e 35 debbono essere compresi rispettivamente tra i commercianti o i costruttori tutte le persone fisiche, società od altri enti qualsiasi che costruiscano o vendano abitualmente od occasionalmente gli apparecchi o parti di essi, contemplati dal precitato Regio decreto-legge n. 1917.

Art. 39.

I rappresentanti di commercio debbono dimostrare questa loro qualità per mezzo di un certificato rilasciato dalla Camera di commercio nel quale è da dichiararsi che la rappresentanza risulta loro conferita con mandato espresso a norma dell'art. 869 del Codice di commercio o con altro documento autentico.

Essi debbono anche essere muniti di copia della licenza concessa alla ditta da loro rappresentata. Per ottenere tale copia occorre farne richiesta al Ministero delle comunicazioni unendo alla domanda un vaglia di servizio di L. 3 intestato al cassiere provinciale delle poste e dei telegrafi di Roma, per diritti di segreteria.

Art. 40.

Le licenze per costruzione, vendita od uso di apparecchi riceventi per radioaudizione possono essere sospese o revocate senza diritto ad alcun indennizzo quando a carico del detentore di una di dette licenze siano state accertate e definite in via giudiziaria o in via amministrativa due contravvenzioni con la condanna del contravventore.

Norme per l'applicazione delle tasse sul materiale radioricevente - Contabilità relativa.

Art. 41.

Agli effetti dell'applicazione delle tasse previste dal Regio decreto-legge n. 1917 del 23 ottobre 1925, sono considerate filiali e succursali di una fabbrica quegli stabilimenti od esercizi che agiscono in nome e per conto della ditta di cui fanno parte e risultino da regolare atto pubblico o da altro documento autentico.

Art. 42.

Nel registro di carico e scarico prescritto dall'art. 5 del Regio decreto-legge n. 1917, il costruttore porterà a carico gli apparecchi completi e gli organi essenziali da esso costruiti tenendo distinti i materiali a seconda delle tasse da cui sono gravati.

Per lo scarico delle partite esitate dovranno nel registro medesimo essere indicati i materiali spediti o consegnati, la loro quantità, ed ove trattasi di vendita, il numero della relativa fattura, le date di consegna o di spedizione ed infine il nome, cognome, paternità e domicilio del consegnatario o destinatario.

Art. 43.

Il registro che ai sensi dell'art. 6 del menzionato Regio decreto-legge è obbligato a tenere chiunque eserciti il commercio di apparecchi radioelettrici o di parti di essi, deve contenere l'indicazione dei materiali di cui all'art. 15 del detto Regio decreto distinti a seconda delle rispettive tasse, la quantità dei materiali stessi, il numero e la data della fattura e l'importo delle tasse pagate.

Art. 44.

I registri di cui agli articoli precedenti debbono prima del loro uso essere numerati e vidimati dall'ufficio tecnico di finanza e sottoposti alle normali tasse di bollo a mezzo dell'ufficio del registro.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno i registri predetti sono vidimati dall'ufficio tecnico di finanza con la dichiarazione dei fogli usati e di quelli rimasti ancora in bianco.

I registri debbono essere conservati per un periodo di cinque anni.

Art. 45.

Per ogni vendita di apparecchi o di parti sottoposte a tasse, i costruttori debbono, in base all'art. 5 del Regio decreto-legge n. 1917 del 23 ottobre 1925, redigere e rilasciare all'atto della consegna o della spedizione dei materiali, regolare fattura in duplice esemplare. Su tale fattura devono

essere indicati distintamente a seconda delle tasse di cui sono gravati i materiali venduti e la loro quantità.

Può tenere luogo del secondo esemplare la registrazione sul libro di carico e scarico.

Art. 46.

Il passaggio di merce tra la casa centrale e le proprie filiali e succursali non dà luogo al pagamento di tassa. Deve però il passaggio risultare da apposita distinta in doppio esemplare e dalle annotazioni sul registro di carico e scarico.

Art. 47.

Le tasse di cui all'art. 15 del menzionato Regio decreto-legge sono corrisposte mediante apposite marche a doppia sezione da applicarsi e da annullarsi a cura della parte creditrice.

L'applicazione delle marche deve essere fatta in modo che la sezione della marca con l'effigie Sovrana aderisca alla fattura destinata all'acquirente, mentre l'altra sezione deve apporsi sulla copia della fattura o sul registro di carico e scarico.

L'annullamento delle marche deve farsi con la perforazione o con la scritturazione od impressione ad inchiostro grasso di identica data per ciascuna sezione della marca nei due esemplari.

Per le merci importate dall'estero, la tassa è corrisposta mediante versamento diretto alla dogana.

A tale scopo gli importatori hanno l'obbligo di specificare nella prescritta dichiarazione doganale il numero e la qualità degli apparecchi radioelettrici e delle loro parti soggette alle tasse di cui al suindicato art. 15.

Art. 48.

Sono esenti dalle tasse di cui all'art. 15 del Regio decreto-legge L. 1917, i materiali esportati all'estero direttamente dai costruttori.

Sono del pari esenti le esportazioni alle quali i fabbricanti nazionali provvedono con l'intervento di esportatori a condizione che i detti materiali vengano spediti con fattura o polizza intestata all'esportatore in un deposito franco o punto franco del Regno o esportati con bolletta di esportazione.

Le suddette esenzioni si applicano altresì agli apparecchi ed accessori destinati ad uso militare od altri usi che non siano quelli della radioaudizione circolare. Tali circostanze dovranno risultare da documenti probatori. I casi controversi saranno risolti inappellabilmente dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 49.

I materiali tassabili in transito attraverso il Regno, o che provenienti dall'estero siano in viaggio verso porti italiani, ovvero depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale sono esenti dalle tasse.

Ove però i detti materiali vengano importati, all'atto della loro importazione o della loro uscita dai luoghi soggetti a vigilanza doganale per la introduzione nel Regno, dovrà essere redatta regolare fattura da assoggettarsi a tassa a cura dell'effettivo importatore.

Art. 50.

Entro il mese successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, accertato l'ammontare delle tasse riscosse a mezzo di marche e quello riscosso dalle dogane, il Ministero delle finanze emetterà apposito mandato per la parte che su di esse tasse spetta alla società concessionaria.

Norme tecniche relative agli impianti radioriceventi.

Art. 51.

Nell'impianto e nell'uso degli aerei delle stazioni radioelettriche destinate alla ricezione delle radiotrasmissioni circolari, gli utenti sono tenuti ad attuare sotto la loro responsabilità tutti i provvedimenti consigliati dalla tecnica e dalla pratica, atti a garantire la incolumità delle persone e l'uso delle cose e ad osservare inoltre le seguenti disposizioni:

a) gli aerei non potranno essere tesi sopra aree pubbliche o di uso pubblico, salvo casi di assoluta necessità e con l'osservanza delle disposizioni e dei regolamenti locali;

b) i fili dell'aereo non dovranno passare al di sopra o al di sotto delle linee telegrafiche, telefoniche o di trasporto di energia elettrica e comunque non dovranno incrociare con le linee stesse;

c) la distanza fra i sostegni dell'aereo non potrà superare i 30 metri nel caso di aerei a più fili, nè i 50 nel caso di aerei monofilari;

d) i sostegni dell'aereo non dovranno avere una altezza maggior di cinque metri se sistemati su tetti di edifici o su terrazze. Per l'impianto di tali sostegni ed aerei l'utente dovrà ottenere il consenso del proprietario dello stabile o dei condomini;

e) i sostegni dovranno essere disposti nel modo meno pregiudizievole alla proprietà servente ed essere tali da presentare in se stessi e nel loro punto di appoggio la necessaria resistenza;

f) è inibito l'attacco ai sostegni delle linee telegrafiche e telefoniche ed in massima ai sostegni adibiti ad altri usi;

g) deve essere predisposto il collegamento dell'aereo alla terra in caso di temporale;

h) non può essere collocato che un solo aereo esterno per ogni licenza abbonamento.

Nessuna restrizione è posta per gli aerei interni o a telaio.

Art. 52.

Gli apparecchi destinati alla ricezione delle radiotrasmissioni circolari dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

1° gli schemi degli apparecchi a cristallo, anche se seguiti da uno o più stadi di amplificazione a bassa frequenza, non sono soggetti ad alcuna restrizione;

2° lo stesso dicasi per gli apparecchi a valvola facenti uso di antenna interna o di telaio:

3° nella ricezione con aereo esterno gli utenti dovranno per evitare disturbi agli altri apparecchi riceventi, usare soltanto quei dispositivi che non diano luogo a sensibili oscillazioni sull'aereo. In caso contrario il Ministero delle comunicazioni, su ricorso degli interessati o del concessionario dei servizi di radioaudizione circolare potrà, in forza di decreto prefettizio, ordinare la rimozione dell'aereo esterno.

Per gli apparecchi destinati alla ricezione delle radioaudizioni circolari non è necessaria l'approvazione da parte dell'Istituto superiore postale-telegrafico.

Contravvenzioni.

Art. 53.

Anche per i casi di infrazione a quanto è stabilito nel presente capo II sono applicabili, senza pregiudizio delle altre

sanzioni cui il contravventore è passibile, le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto-legge n. 1917 del 23 ottobre 1925.

Art. 54.

Per le contravvenzioni accertate da tutti i funzionari e da agenti civili di cui all'art. 16 del suddetto Regio decreto-legge, spetta agli scopritori la quota corrispondente ai due terzi dell'ammontare netto delle pene pecuniarie riscosse.

Le quote sulle pene pecuniarie per contravvenzioni accertate dai militi della Regia guardia di finanza, devono nei modi consueti essere dal contabile versate alla fine di ogni mese in tesoreria con imputazione al capitolo del bilancio della massa della Regia guardia di finanza.

CAPO III.

NORME PER L'IMPIANTO ED USO DI STAZIONI RADIOELETTRICHE TRASMITTENTI E RICEVENTI A SCOPO DI ESPERIMENTO E STUDIO.

Domande di licenze e norme relative.

Art. 55.

Chiunque a scopo di studio, ricerche scientifiche, prove od esperienze intende impiantare od usare una stazione radioelettrica trasmittente, deve ottenere regolare licenza dal Ministero delle comunicazioni.

Non è ammessa la concessione di licenze di stazioni trasmittenti a scopo di semplice diletto.

Art. 56.

Le stazioni considerate nell'articolo precedente sono soggette ad una tassa annua di L. 100. Il pagamento di tale tassa deve effettuarsi mediante vaglia di servizio intestato al cassiere provinciale delle poste e dei telegrafi di Roma.

Le licenze di cui trattasi sono concesse per un periodo non superiore ad un anno e vengono rilasciate soltanto a coloro che possono dimostrare, mediante esibizione di titoli di studio, di possedere cultura e competenza tali da dare sicuro affidamento di serietà nella esecuzione degli esperimenti.

Art. 57.

Le domande per ottenere le dette licenze devono essere indirizzate al Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) al quale saranno trasmesse per il tramite della Prefettura della Provincia in cui il richiedente risiede, la quale le munirà del proprio parere e del nulla osta dell'autorità militare.

Le domande saranno corredate oltre che dei titoli indicati nel precedente art. 2, dei seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato generale del casellario giudiziale;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il richiedente ha la sua residenza;

d) atto di sottomissione di cui all'allegato *B* completato e firmato dal richiedente;

e) vaglia di L. 100.

I certificati di cittadinanza italiana, del casellario giudiziale e di buona condotta devono essere legalizzati e di data non anteriore ai tre mesi a quella della presentazione della domanda.

Qualora il richiedente sia minorenne, la domanda o l'atto di sottomissione devono recare la firma del padre o di chi ne fa le veci, i quali saranno tenuti civilmente responsabili del regolare uso della licenza. Comunque tali licenze non saranno accordate a coloro la cui età sia inferiore ai 18 anni.

Condizioni da osservarsi per l'impianto ed uso delle stazioni.

Art. 58.

Le stazioni radioelettriche trasmittenti di cui al precedente art. 1 devono essere del tipo ad onde persistenti.

La potenza non dovrà superare i 200 watt alimentazione. Per scopi di studi e ricerche particolari, da esaminare caso per caso, il Ministero delle comunicazioni potrà accordare licenze per l'impianto di stazioni di maggiore potenza.

La lunghezza d'onda da usarsi dovrà essere compresa in una delle seguenti gamme:

3 a 4.50 — 17 a 19 — 42 a 45 — 75 a 78 — 90.

Art. 59.

Gli indicativi di dette stazioni saranno assegnati dal Ministero delle comunicazioni, ed annotati nel foglio di licenza.

Le prescrizioni concernenti la potenza delle stazioni radioelettriche trasmittenti a scopo di studio o diletto riportate al 3° comma dell'art. 9 del capo I del regolamento approvato con R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924, sono abrogate.

Art. 60.

I concessionari delle stazioni di cui all'art. 1 del presente regolamento, sono tenuti alla osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari di qualsiasi genere esistenti o che potranno essere, in seguito, emanate in merito alla radiotelegrafia e radiotelefonia.

Art. 61.

Il testo dei messaggi trasmessi dalle stazioni considerate nel presente regolamento dovrà contenere unicamente notizie relative agli esperimenti. E' quindi severamente vietata la trasmissione di notizie di carattere attuale, commerciale o personale.

I concessionari di stazioni trasmittenti dovranno trascrivere su apposito registro le trasmissioni effettuate.

Le ore di trasmissione saranno effettuate nel foglio di licenza.

Art. 62.

Le stazioni radioelettriche riceventi a scopo di esperimento o di studio, sono soggette al solo pagamento del diritto di licenza e del canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari di cui agli articoli 7 ed 8 del Regio decreto-legge numero 1917 del 23 ottobre 1925.

Art. 63.

Le autorità governative preposte alla sorveglianza ed al controllo potranno accedere presso le stazioni autorizzate onde assicurarsi della osservanza da parte del concessionario delle disposizioni di cui agli articoli precedenti e della regolare tenuta dei registri di cui al precedente art. 7.

Licenze a favore dei Regi istituti scientifici e di istruzione.

Art. 64.

Le licenze per l'impianto e l'uso di stazioni radioelettriche trasmittenti e riceventi a scopo di studio e di esperienze possono essere accordate alle università, agli istituti superiori, di cui all'art. 1 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102,

ai Regi istituti scientifici, agli istituti medi di istruzione, Regi e pareggiati ed ai Regi istituti nautici.

Tali istituti saranno designati con decreto del Ministero delle comunicazioni di concerto coi Ministeri interessati. La licenza sarà intestata al direttore dell'istituto, il quale sarà tenuto personalmente responsabile dell'uso della stazione.

Le università ed istituti suddetti sono esonerati dall'obbligo del pagamento della tassa annua di L. 100, nonchè del diritto di licenza e del canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari.

E' fatto obbligo agli istituti medesimi di ottemperare a tutte le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

ALLEGATO *B*.

ATTO DI SOTTOMISSIONE.

Al sig. . . . . con domicilio in . . . . è accordata l'autorizzazione di impiantare ed usare una stazione radioelettrica trasmittente oppure trasmittente e ricevente (a seconda i casi) in (1) . . . . a scopo sperimentale di studio, alle seguenti condizioni:

1° Egli si obbliga di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari esistenti o che potranno essere, in seguito, emanate in merito alla radiotelegrafia e radiotelefonia;

2° Gli ispettori del Ministero delle comunicazioni ed i delegati militari debitamente autorizzati dall'autorità militare, avranno diritto di esercitare anche mediante visite domiciliari, un controllo permanente o saltuario sullo impianto;

3° L'impianto sarà costituito in conformità al progetto che si allega al presente atto . . . .

4° Qualsiasi modificazione che dovesse eventualmente apportarsi all'impianto sarà partecipata preventivamente al Ministero delle comunicazioni per la necessaria approvazione;

5° E' in facoltà del Ministero delle comunicazioni, su reclamo degli enti governativi interessati, di variare la lunghezza d'onda, come pure l'orario delle trasmissioni, qualora la stazione producesse dannose interferenze;

6° Il Ministero delle comunicazioni, anche a richiesta dell'autorità militare o politica, potrà in qualsiasi momento sospendere il funzionamento della stazione senza diritto da parte del concessionario a qualsiasi indennizzo;

7° Egli si impegna di trasmettere unicamente le notizie necessarie ai fini degli esperimenti;

8° Egli dovrà provvedere sotto la sua responsabilità a che non siano divulgate o portate a conoscenza di chicchessia le notizie non dirette alla stazione che potranno percepirsi mediante gli apparecchi costituenti l'impianto e non dovrà fare alcun uso delle medesime (tale clausola dovrà essere sottoscritta nel caso in cui la stazione sia dotata di apparecchi trasmittenti e riceventi);

9° In ogni caso egli assume la completa responsabilità di qualsiasi danno potesse derivare alle persone ed alle cose in dipendenza dell'impianto da esso effettuato.

(1) Indicare con precisione l'ubicazione della stazione.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Numero di pubblicazione 1849.

REGIO DECRETO 29 luglio 1926, n. 1562.

Approvazione dell'atto 3 luglio 1926 aggiuntivo alla convenzione 29 maggio 1915 per la concessione della ferrovia Genova-Casella.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visti i decreti legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1222, il Nostro decreto 3 aprile 1921, n. 622, e i decreti legge 6 febbraio 1923, n. 431; 23 maggio 1924, nn. 998 e 996 e 31 dicembre 1925, n. 2525;

Visto il decreto Luogotenenziale 11 giugno 1915, n. 1256, col quale venne approvata la convenzione 29 maggio 1915, per la concessione a favore della Società anonima ferrovie elettriche liguri, della ferrovia Genova Casella;

Visti i Nostri decreti 17 marzo 1921, n. 404, e 19 giugno 1924, n. 1078, con i quali furono approvati gli atti addizionali, rispettivamente in data 28 febbraio 1921 e 5 giugno 1924;

Sentita la Commissione per la revisione dei piani finanziari di ferrovie e tranvie;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato e reso esecutorio l'atto aggiuntivo stipulato il 3 luglio 1926 fra i delegati dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, e i legali rappresentanti della Società anonima ferrovie elettriche liguri, a parziale modificazione dei patti contenuti nella convenzione 29 maggio 1915, per la concessione della ferrovia Genova-Casella.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1926.
Atti del Governo, registro 252, foglio 97. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1850.

REGIO DECRETO 13 agosto 1926, n. 1563.

Cambiamento della denominazione della Direzione generale delle opere idrauliche e delle bonifiche presso il Ministero dei lavori pubblici, in quella di « Direzione generale delle acque, delle bonifiche e degli impianti idroelettrici ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 settembre 1924, n. 1477, concernente la riforma dei servizi del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il R. decreto 2 ottobre 1924, che approva la distribuzione dei servizi nel Ministero dei lavori pubblici;
Visto il decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 386, concernente la costruzione ed il collocamento di linee di trasmissione di energia elettrica;
Visto il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1995, che reca provvedimenti in favore della produzione e della utilizzazione della energia idroelettrica;
Visto il R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, che reca disposizioni sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, stabilendo altresì le norme di giurisdizione e di procedura del contenzioso sulle acque pubbliche;
Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1921, n. 1223, che proroga la validità del decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 386, concernente l'autorizzazione per la costruzione ed il collegamento di linee di trasmissione dell'energia proveniente da impianti idraulici;
Visto il R. decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1852, che reca provvedimenti a favore della produzione e della utilizzazione dell'energia idroelettrica;
Visto il R. decreto-legge 4 marzo 1926, n. 681, che reca disposizioni sulle tariffe dell'energia elettrica;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, concernente la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Dalla data del presente decreto la Direzione generale delle opere idrauliche e delle bonifiche nel Ministero dei lavori pubblici, assume la nuova denominazione di « Direzione generale delle acque, delle bonifiche e degli impianti idroelettrici ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1926.
Atti del Governo, registro 252, *foglio* 98. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1851.

REGIO DECRETO LEGGE 13 agosto 1926, n. 1564.

Coordinamento delle disposizioni per l'assicurazione contro le malattie nelle nuove Provincie con quelle per l'equo trattamento del personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, recante disposizioni per l'equo trattamento al personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione e l'allegato schema di statuto tipo per le Casse di soccorso a favore del personale predetto;
Visto il Nostro decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, che estende alle nuove Provincie le leggi di assicurazione sociale;
Visto il Nostro decreto 4 marzo 1926, n. 528, che approva il regolamento per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie nelle nuove Provincie;
Ritenuto che è necessario ed urgente coordinare le disposizioni per l'assicurazione contro le malattie con quelle vigenti per le Casse di soccorso che provvedono al trattamento di malattia per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale stabile ed in prova dei pubblici servizi di trasporto su ferrovie, e tramvie esercitate dall'industria privata, da Provincie e da Comuni nei territori annessi in base all'art. 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, all'art. 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, ed all'art. 2 del decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, è esonerato dall'obbligo dell'assicurazione per i casi di malattia di cui al decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146.

Le Casse di soccorso istituite presso le singole aziende a sensi del decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, provvederanno alla corresponsione a favore del personale predetto, dei sussidi in caso di malattia e di aspettativa per motivi di salute e alla integrazione delle indennità nei casi di inabilità temporanea per infortuni sul lavoro.

Art. 2.

Gli agenti stabili ed in prova che alla data del 28 febbraio 1926 godevano dell'assicurazione di malattia in conformità delle disposizioni legislative ex austriache ed ex ungheresi, abrogate con l'art. 2 del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, hanno diritto, oltre ai sussidi malattia cui provvedono le Casse di soccorso, anche alle cure mediche ed alla somministrazione dei medicinali e degli altri mezzi terapeutici. Gli avventizi hanno diritto all'assicurazione per i casi di malattia secondo le norme del decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146.

Art. 3.

Le Casse di soccorso sono autorizzate a provvedere a tali speciali prestazioni ed a tale scopo hanno diritto di richiedere alle aziende ed agli agenti, di cui all'art. 2, comma 1°, speciali contributi, oltre quelli indicati dall'art. 3 dello schema di statuto tipo delle Casse di soccorso (allegato *B*) al R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311.

I contributi speciali faranno carico, per il 50 per cento agli agenti e per il 50 per cento alle aziende; queste sono tenute al versamento della parte a carico degli agenti che tratterranno sugli stipendi, sulle paghe o sugli assegni personali, e le competenze accessorie.

Le deliberazioni delle Casse di soccorso che stabiliscono la misura dei contributi dovranno essere approvate e rese esecutive con decreto dei Ministri per i lavori pubblici e per l'economia nazionale.

Le eventuali modificazioni che si rendesse necessario apportare ai singoli statuti delle Casse di soccorso dovranno essere approvate nel modo stabilito dall'art. 22 dello schema di statuto tipo allegato *B* al R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311.

Art. 4.

Nei casi in cui le Casse di soccorso non ritengano per qualsiasi motivo, di assumere la gestione dei contributi speciali per le cure mediche e le somministrazioni di medicinali e degli altri mezzi terapeutici agli agenti che ne hanno diritto ai termini dell'art. 2, comma 1°, le aziende hanno l'obbligo di iscrivere tali agenti ai soli effetti delle prestazioni predette alle Casse circondariali di malattie istituite a sensi del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146.

Le deliberazioni delle Casse circondariali, che stabiliscono la misura dei contributi in modo proporzionale agli oneri dipendenti da tale iscrizione dovranno essere approvate e rese esecutive con decreto del Ministro per l'economia nazionale, sentito il Ministro per i lavori pubblici.

Art. 5.

Gli agenti stabili ed in prova che non hanno diritto alle prestazioni di cui all'art. 2 comma 1°, potranno ricevere la somministrazione dei medicinali, per la cura delle malattie, solo eccezionalmente, quando le condizioni della Cassa di soccorso, cui sono iscritti, lo consentano, giusta l'art. 13 dello schema di statuto tipo allegato *B* al R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge; il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1926.
Atti del Governo, registro 252, foglio 99. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1852.

REGIO DECRETO 29 luglio 1926, n. 1565.

Approvazione della convenzione 6 luglio 1926 per la concessione alla « Società trazione elettrica lombarda » dell'impianto e dell'esercizio delle tranvie: Milano-Cassano d'Adda, Villa Fornaci-Vaprio, Cascina Gobba-Vimercate, Brugherio-Monza e dell'elettrificazione dei tronchi: Milano-Gorgonzola, Cascina Gobba-Vimercate e Brugherio-Monza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la convenzione in data 6 luglio 1926, per la concessione senza sussidio governativo, alla « Società trazione elettrica lombarda », dell'impianto e dell'esercizio delle linee tranviarie: Milano-Gorgonzola-Villa Fornaci-Cassano d'Adda; Bivio di Villa Fornaci-Vaprio; Cascina Gobba-Brugherio-Vimercate; Brugherio-Monza; nonchè per la concessione, alla stessa società, dell'elettrificazione, senza sovvenzione governativa, dei seguenti tronchi delle tranvie anzidette: Milano-Gorgonzola, Cascina Gobba-Vimercate e Brugherio-Monza;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 6 luglio 1926 tra il delegato del Ministero dei lavori pubblici in rappresentanza dello Stato ed il legale rappresentante della « Società trazione elettrica lombarda » per la concessione, senza sussidio governativo alla Società medesima, dell'impianto e dell'esercizio delle tranvie Milano-Gorgonzola-Villa Fornaci-Cassano d'Adda; Bivio Villa Fornaci Vaprio; Cascina Gobba-Brugherio-Vimercate; Brugherio Monza, nonchè per la concessione alla stessa Società dell'elettrificazione, senza sovvenzione governativa, dei seguenti tronchi delle tranvie anzidette: Milano-Gorgonzola, Cascina Gobba-Vimercate e Brugherio-Monza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1926.
Atti del Governo, registro 252, foglio 100. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1853.

RELAZIONE e R. DECRETO-LEGGE 3 settembre 1926, n. 1568.

13ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 3 settembre 1926, sul decreto che autorizza una 13ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

MAESTA',

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della giustizia, dell'istruzione, dell'interno, delle comunicazioni e della economia nazionale, per il corrente esercizio finanziario, sono da autorizzare, per varie necessità, le seguenti maggiori assegnazioni:

a) *Ministero della giustizia*:

L. 125,000 per spese inerenti al funzionamento di Commissioni varie e del Consiglio superiore forense;

b) *Ministero dell'istruzione*:

L. 60,000 per spese di ordinaria manutenzione dell'appartamento riservato a S. A. R. il Conte di Torino nel Palazzo Pitti;

c) *Ministero dell'interno*:

L. 60,000 per la concessione, al Prefetto di Torino, di un assegno supplementare di rappresentanza;

L. 550,000 per rimborso all'Ospedale civico di Fiume di spese di spedalità e medicinali per i non abbienti;

d) *Ministero delle comunicazioni*:

L. 250,000 per contributo dello Stato a favore delle Scuole professionali per la maestranza marittima, unite in Consorzio;

e) *Ministero dell'economia nazionale*:

L. 200,000 per l'esecuzione di lavori di spostamento e di sistemazione di uffici nella sede del Ministero, in seguito alla costituzione dei servizi del nuovo Ministero delle corporazioni,

A tali occorrenze può provvedersi, come ha deliberato il Consiglio dei Ministri, attingendo al fondo di riserva per le spese impreviste la complessiva somma di L. 1,245,000 giusta lo schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 30,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 1,147,401 rimane disponibile la somma di L. 28.852.599;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 341 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, è autorizzata una 13ª prelevazione nella somma di L. 1.245.000 da inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati per l'esercizio finanziario medesimo.

Ministero della giustizia:

Cap. n. 8-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per la Commissione straordinaria centrale e pel Consiglio superiore forense, ai sensi della legge 25 marzo 1926, n. 453. Medaglie di presenza, diarie, rimborsi di viaggio, compensi per incarichi speciali, spese per stampe, pubblicazioni, copie, amanuensi e personale di segreteria . . L. 50,000

Cap. n. 73 (aggiunto) (in conto competenza). — Indennità per incarichi eventuali e studi diversi a funzionari non dipendenti dal Ministero della giustizia, ecc. . . . . » 5,000

Cap. n. 94 (aggiunto) (in conto competenza). — Spese per i servizi della Commissione incaricata dello studio degli emendamenti da apportarsi al Codice civile, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 95 (aggiunto) (in conto competenza). — Spese per i servizi delle Commissioni incaricate degli studi legislativi per la riforma del Codice penale, ecc. . . . . » 20.000

Ministero dell'istruzione:

Cap. n. 111. — Spese per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni già facenti parte della dotazione della Corona, ecc. . L. 60.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 31. — Assegni per spese di rappresentanza ai Prefetti, ecc. . . . . L. 60,000

Cap. n. 189 (aggiunto) (in conto competenza). — Rimborso all'Ospedale civico di Fiume di spese di spedalità e medicinali per i non abbienti . . . . » 550,000

Ministero delle comunicazioni:

Cap. n. 20. — Sovvenzione alla Cassa invalidi della marina mercantile e sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie, ecc. . . . . L. 250,000

Ministero dell'economia nazionale:

Cap. n. 12. — Manutenzione di locali dell'Amministrazione centrale . . . . L. 200,000

Totale . . . L. 1,245,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1926.
Atti del Governo, registro 252, foglio 103. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1854.

REGIO DECRETO 13 agosto 1926, n. 1569.

Proroga per l'esercizio finanziario 1926-27 della disposizione con la quale veniva aumentata di un decimo la gratificazione da corrispondersi ai condannati lavoranti negli stabilimenti carcerari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 1° febbraio 1891, n. 260, con cui si approva il regolamento generale per gli stabilimenti carcerari;

Visto il decreto Luogotenenziale 13 dicembre 1917, n. 2099, col quale, per la durata della guerra e per sei mesi dopo la pubblicazione della pace, fu aumentata la quota di gratificazione ai condannati lavoranti;

Visto il R. decreto 10 giugno 1926, col quale la disposizione contenuta nel citato decreto Luogotenenziale 17 dicembre 1917, n. 2099, è stata prorogata fino a tutto l'esercizio finanziario 1925-1926;

Udito il Consiglio di Stato nel suo parere;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La disposizione contenuta nel citato decreto Luogotenenziale 13 dicembre 1917, n. 2099, con la quale è stata aumentata di un decimo la gratificazione da corrispondersi ai detenuti lavoranti negli stabilimenti carcerari, è prorogata fino a tutto l'esercizio finanziario 1926-1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1926.
Atti del Governo, registro 252, foglio 104. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1855.

REGIO DECRETO 3 settembre 1926, n. 1567.

Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, per restituzione e rimborsi dovuti dall'Amministrazione del demanio e tasse.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1926, n. 1065;

Visto l'art. 41 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante le norme sulla contabilità generale dello Stato:

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 155 « Restituzioni e rimborsi » (Demanio e tasse) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-1927, è aumentato di L. 5,000,000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1926.
Atti del Governo, registro 252, foglio 102. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1856.

REGIO DECRETO 24 maggio 1926, n. 1512.

Erezione in ente morale della borsa di studio « Fratelli Pietro e Salvatore Caputi », in Bari.

N. 1512. R. decreto 24 maggio 1926, col quale, su proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la marina, viene costituita in Ente morale la borsa di studio « Fratelli Pietro e Salvatore Caputi » a favore di uno studente della città di Bari, approvandosene lo statuto ed il regolamento.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1926.

Numero di pubblicazione 1857.

REGIO DECRETO 29 luglio 1926, n. 1513.

Erezione in ente morale del lascito del prof. Alessandro Canevari presso il Regio istituto tecnico Leonardo da Vinci, in Alessandria.

N. 1513. R. decreto 29 luglio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il lascito del professore Alessandro Canevari presso il Regio istituto tecnico Leonardo da Vinci, in Alessandria, è eretto in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1926.

Numero di pubblicazione 1858.

REGIO DECRETO 29 luglio 1926, n. 1514.

Autorizzazione alla cassa scolastica della Regia scuola complementare Regina Elena, in Milano, ad accettare un legato disposto in suo favore.

N. 1514. R. decreto 29 luglio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della Regia scuola complementare Regina Elena, in Milano, è autorizzata ad accettare il legato di L. 5000 disposto dalla prof. Savina Boniforti.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1926.

Numero di pubblicazione 1859.

REGIO DECRETO 29 luglio 1926, n. 1515.

Erezione in ente morale della cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio Ruggero Settimo, in Caltanissetta.

N. 1515. R. decreto 29 luglio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio Ruggero Settimo, in Caltanissetta, è eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1926.

Numero di pubblicazione 1860.

REGIO DECRETO 29 luglio 1926, n. 1516.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della Scuola complementare pareggiata Giusto Bellavitis, in Bassano.

N. 1516. R. decreto 29 luglio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della Scuola complementare pareggiata Giusto Bellavitis, in Bassano, è eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1926.

Numero di pubblicazione 1861.

REGIO DECRETO 29 luglio 1926, n. 1517.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare « Giorgione », in Castelfranco Veneto.

N. 1517. R. decreto 29 luglio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della Regia scuola complementare « Giorgione », in Castelfranco Veneto, è eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1926.

Numero di pubblicazione 1862.

REGIO DECRETO 29 luglio 1926, n. 1518.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare Elia Lombardini, in Milano.

N. 1518. R. decreto 29 luglio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della Regia scuola complementare Elia Lombardini, in Milano, è eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1926.

Numero di pubblicazione 1863.

REGIO DECRETO 20 agosto 1926, n. 1560.

Approvazione dell'atto aggiuntivo alla Convenzione stipulata tra il Ministero delle comunicazioni e la Società anonima « Unione Radiofonica Italiana » (U. R. I.), approvata con R. decreto 14 dicembre 1924, n. 2191.

N 1560. R. decreto 20 agosto 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, viene approvato l'atto aggiuntivo alla Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Società anonima Unione Radiofonica Italiana (U. R. I.), approvata con R. decreto 14 dicembre 1924, n. 2191.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1926.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 13 agosto 1926.

Scioglimento del Consiglio comunale di San Donà di Piave (Venezia).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 13 agosto 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Donà di Piave, in provincia di Venezia.

MAESTA',

Insanabili dissensi manifestatisi in seno all'Amministrazione comunale di San Donà di Piave, che si sono di recente accentuati, ne hanno pressochè paralizzato il funzionamento rendendo impossibile anche la convocazione del Consiglio

In tale situazione, che ha avuto profonde ripercussioni nella popolazione provocando manifestazioni che destano preoccupazioni per il mantenimento dell'ordine pubblico, il Prefetto, ad evitare più gravi perturbamenti, ha dovuto sospendere la rappresentanza elettiva ed affidare ad un suo Commissario la provvisoria gestione dell'Ente

Poichè le persistenti anormali condizioni dello spirito pubblico non consentono la reintegrazione in carica degli amministratori, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Donà di Piave, in provincia di Venezia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. rag. Arturo Scars è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite del 14 settembre 1926.

Francia	79.65	New York	27.913
Svizzera	540.67	Dollaro Canadese . .	27.91
Londra	135.697	Oro	538.59
Olanda	11.21	Belgrado	49.50
Spagna	429 —	Budapest (pengő) . .	0.0388
Belgio	76.62	Albania (Franco oro)	537 —
Berlino (Marco oro)	6.646	Norvegia	6.25
Vienna (Schillinge) .	3.915	Polonia (Sloty) . . .	-
Praga	82.75	Rendita 3,50 % . . .	66.70
Romania	13.75	Rendita 3.50 % (1902)	61 —
Russia (Cervonetz)	143.025	Rendita 3 % lordo . .	40.325
Peso Argentino oro	25.70	Consolidato 5 % . .	89.075
Peso Argentino carta	11.31	Obbligazioni Venezie 3.50 %	67.525

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 9).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2412 — Data della ricevuta: 11 gennaio 1926 — Ufficio che rilascia la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Picardi o Picaroli Giuseppe fu Alfonso — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 1225 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1923.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 21 agosto 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.